



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 09-03-2020

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 DELL'ALiquota DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE AL=
L'IRPEF.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	TIBALDI PIER LUIGI	P
KEBEDE ELIAS	P	SANTAMBROGIO ROSELLA CLAUDIA	P
BRAMATI CARLA	P	PIROTTA GRAZIANO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	P	PREVITALI CLARA	P
ROTOLONI MASSIMO GIUSEPPE	P	SACCHI GIOVANNA LUGIA	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	P	ROSSONI MANUEL FRANCESCO	P
PESENTI VANESSA	A		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento. Conferma l'aliquota e l'esenzione in vigore nell'anno precedente, mantenendo invariata la tassazione a carico dei cittadini, pur sottolineando la difficoltà di redigere il bilancio 2020.

Il Consigliere Pirotta Graziano, in continuità con le posizioni degli esercizi precedenti, dichiara voto favorevole, evidenziando la difficoltà di operare scelte per agevolare la cittadinanza. Attende la presentazione del bilancio per pronunciarsi nel merito.

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Richiamato il decreto ministeriale del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la legge di bilancio 2019, nr. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale tra l'altro è stato abolito il blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 26 art. 1 della legge 208/2015 applicato per gli anni dal 2016 al 2018;

Richiamato il decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, con il quale è stata istituita, a decorrere del 1° gennaio 1999 l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti:

- l'art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamata la propria deliberazione nr. 5 del 01.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura fissata dal 1° gennaio 2012 istituendo un'aliquota ordinaria unica dello 0,8% su tutti i redditi con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta sarà dovuta sul reddito complessivo.

Considerato che, nell'ambito delle operazioni utili alla predisposizione del bilancio finanziario 2020/2022, l'Amministrazione ha comunicato al servizio finanziario la volontà di confermare anche per l'anno corrente l'aliquota e detrazione applicate nel 2019, garantendo il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio finanziario 2020/2022 assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi.

Dato atto che l'art. 15 bis del DL. 34/2019 (decreto crescita) è intervenuto in ambito di efficacia delle delibere per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locati prevedendo l'onere per i Comuni di inserire gli atti regolamentari e tariffari, relativi alle entrate tributarie, sul sito informatico www.finanze.gov.it nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale individuato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/1998.

Precisato pertanto che ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. nr. 34/2019 viene attribuito valore di pubblicità alla pubblicazione degli atti sul sito del Portale del Mef da effettuarsi entro e non oltre il 14 ottobre;

Visto il D.L. 201/2011 in materia di efficacia delle delibere relativamente ai tributi oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che in forza delle disposizioni di cui sopra fino al 30 novembre 2020 si riterranno regolari i versamenti eseguiti con riferimento alle aliquote e tariffe approvate per il 2019 rinviando a decorrere da dicembre eventuali congruagli che nel caso in questione non ci saranno.

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alla conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'Irpef e le relativa esenzione nella stessa misura fissata nel 2019.

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare e confermare, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2020, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'Irpef per il Comune di Canonica d'Adda in un'aliquota ordinaria unica dello 0,8% su tutti i redditi con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, precisando che nel caso di superamento di tale limite di esenzione, l'imposta sarà dovuta sul reddito complessivo, così come deliberato nell'anno 2019 con atto consiliare nr. 5 del 01.02.2019.
2. Di procedere, in conformità a quanto previsto dal citato art. 15bis del DL. Nr. 34/2019 alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.gov.it nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale individuato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/1998.
3. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti favorevoli n° 12, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CEREA GIANMARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 17 APR. 2020 Reg. N° 170 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 17 APR. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIULIANI ENRICO MARIA